

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il titolo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, è così modificato:

« Provvedimenti straordinari a favore della gelsi-bachicoltura veneta danneggiata da calamità naturali ».

Art. 2

L'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, è così sostituito:

« Al fine di ridurre i danni subiti dalla gelsi-bachicoltura veneta, in conseguenza delle gelate primaverili verificatesi nel 1979, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai gelsi-bachicoltori singoli o associati ».

Art. 3

L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, è così sostituito:

« Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è disposta l'autorizzazione di spesa complessiva di L. 600 milioni per il triennio 1980-82 ».

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 30 aprile 1981

Bernini

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. 19.

Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 concernente provvedimenti a favore della bachicoltura veneta alla produzione.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale